

Rubrica **Rassegna di letteratura medico legale e tanatologica**

a cura di Andrea Poggiali (*)

USO DEL CADAVERE O DI SUE PARTI A SCOPI SCIENTIFICI E DIDATTICI. SINOSI DELLA NORMATIVA ITALIANA E CONFRONTO CON QUELLA DI ALCUNI PAESI ESTERI

di Antonio Osculati, Laura Guzzetti, Mario Tafani, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, n. 2/2010

C'è una grave lacuna nella normativa italiana in materia di uso di cadavere: manca la possibilità di donare volontariamente il proprio corpo. L'evenienza non è contemplata nel nostro ordinamento: la legge di riferimento è ancora il R.D. n.1592 del 31 agosto 1933, che concede la disponibilità dei corpi non richiesti dai familiari fino al sesto grado di parentela. La successiva disciplina introdotta dal DPR n.285/92, che pure contiene disposizioni interessanti, si muove entro questi limiti: a monte rimane il condizionamento imposto dal regio decreto, la cui violazione configura un reato ai sensi dell'art. 413 C.P.. Solo da parte di alcune regioni, ad esempio la Lombardia, c'è stata l'iniziativa di colmare nel territorio di competenza questo vuoto legislativo.

L'inadeguatezza della legislazione nazionale emerge chiaramente dai confronti effettuati con altri Stati. Gli Autori, del Dipartimento di Medicina e sanità pubblica dell'Università degli Studi di Varese, prendono in considerazione Francia, Belgio, Finlandia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Thailandia, Cina. Impossibile, nello spazio a disposizione di questa rubrica, riassumere l'intera panoramica. Mi fermo quindi alle annotazioni su quanto si osserva negli Stati Uniti, dove nel 1968 entrò in vigore l'Uniform Anatomical Gift Act, la prima legge federale sulla donazione di organi a scopo di trapianto e sulla donazione di cadavere a scopo di dissezione nelle scuole di medicina. La legge, che ciascuno dei 50 Stati ha ripreso apportando modifiche varie ma lasciando invariata la

struttura, definisce chi può donare, come comportarsi in mancanza di notizie inerenti la volontà, chi può beneficiarne, con quali modalità la donazione può essere eseguita. Nel luglio del 2006 la legge è stata rivista, con l'attribuzione della priorità per trapianto e terapia, rispetto a ricerca e didattica, quando la donazione è concessa per tutte e quattro le finalità. Inoltre è stata aggiunta la facoltà per il donatore di cedere anche solo una parte specifica e non tutto il corpo, e di scegliere il destinatario.

Anche in altre nazioni sono rintracciabili spunti interessanti, per i quali rimando alla lettura integrale dell'articolo.

() Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*